



ASSOBETON

Sezione Solai e Doppia Lastra

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

VERSIONE N. 2
IN VIGORE DAL 15 GIUGNO 2005

ARTICOLO 1.
Definizioni ed ambito di applicazione

1.1. Nel presente documento contrattuale, i termini, ove indicati con la lettera maiuscola, avranno, anche nel genere plurale, il seguente significato:

<<**Acconto**>> indica e designa l'acconto sul Prezzo che il Venditore avrà facoltà di richiedere all'Acquirente contestualmente all'accettazione dell'Offerta (Ordine), a titolo di caparra confirmatoria.

<<**Acquirente**>> indica e designa la persona (fisica o giuridica) che acquista la proprietà dei Prodotti, in nome e per conto proprio o altrui.

<<**Assobeton**>> indica e designa la <<Associazione Nazionale Industrie Manufatti Cementizi>>, affiliata a Confindustria, di cui il Venditore fa parte.

<<**Capitolato Speciale**>> indica e designa l'elenco dei materiali e dei componenti speciali che l'Acquirente e/o un terzo utilizzeranno per la costruzione dell'Opera.

<<**Condizioni Generali**>> indica e designa le presenti condizioni generali di vendita insieme con tutti gli allegati.

<<**Condizioni Speciali**>> indica e designa le condizioni speciali di vendita contenute nell'Ordine che le Parti concorderanno, di volta in volta, secondo le circostanze e che, una volta accettate, dovranno essere lette ed interpretate in uno con le presenti Condizioni Generali.

<<**Contratto**>> indica e designa il contratto di compravendita concluso tra le Parti conformemente ai Documenti Contrattuali.

<<**Dati Tecnici**>> indica e designa i dati, anche dimensionali e le informazioni tecnico-esecutive dettagliate che l'Acquirente dovrà redigere, sottoscrivere e fornire al Venditore al fine di consentirgli la realizzazione e la fornitura dei Prodotti.

<<**Dichiarazione del Produttore**>> indica e designa la dichiarazione di conformità dei Prodotti rilasciata dal Venditore all'Acquirente ai sensi degli articoli 13, 14 e dell'Allegato III della Direttiva 89/106/CEE del 21 dicembre 1988.

<<**Disegni Esecutivi**>> indica e designa congiuntamente i disegni strutturali ed i disegni architettonici realizzati e sottoscritti dall'Acquirente e da quest'ultimo forniti al Venditore al fine di consentirgli la realizzazione e la fornitura dei Prodotti.

<<**Documenti Contrattuali**>> indica e designa, congiuntamente, le Condizioni Generali, le Condizioni Speciali (ove esistenti), l'Ordine insieme con tutti i rispettivi allegati, e più in generale, ogni altro documento contrattuale che, conformemente alle predette condizioni, sia atto a concludere e perfezionare il Contratto o sia altrimenti necessario alla sua esecuzione.

<<**Documenti di Accompagnamento**>> indica e designa tutti i documenti (incluse la c.d. bolla di accompagnamento e/o la nota di consegna) che sono necessari, per legge o, comunque, secondo le presenti Condizioni Generali, al trasporto ed alla consegna dei Prodotti all'Acquirente o che devono, in ogni caso, accompagnare gli stessi anche in caso di loro ritiro presso il Venditore.

<<**Fattura**>> indica e designa la fattura indirizzata all'Acquirente ed emessa dal Venditore a fronte della fornitura dei Prodotti e/o dei servizi accessori ai sensi dell'articolo 10 delle presenti Condizioni Generali.

<<**Informazioni sui Prodotti**>> indica e designa, congiuntamente, i cataloghi, le brochure, gli opuscoli, i listini prezzi e le informazioni tecniche generali sui Prodotti (quali, ad esempio, dimensioni, pesi e finiture) comunicate dal Venditore all'Acquirente prima della stipulazione del Contratto, tutti aventi valenza puramente indicativa.

<<**Istruzioni**>> indica e designa congiuntamente e per brevità, tutta la documentazione descritta, elencata e riferita nell'articolo 8 delle presenti Condizioni Generali.

<<**Lettera di Segnalazione**>> indica e designa la lettera di segnalazione preliminare del Venditore, redatta secondo lo *specimen* accluso, successiva al ricevimento della Richiesta, nella quale quest'ultimo descrive, elenca e comunica all'Acquirente le mancanze, le irregolarità e/o le difformità contenute nella Richiesta medesima ai sensi dell'articolo 2.1.2 delle presenti Condizioni Generali.

<<**Modulo di Contestazione**>> indica e designa il modulo (il cui *specimen* viene qui allegato) che l'Acquirente dovrà utilizzare per descrivere e comunicare al Venditore qualsiasi difetto e/o difformità relativa ai Prodotti al fine di dare impulso alla procedura di verifica in contraddittorio prevista dall'articolo 7 delle presenti Condizioni Generali.

<<**Offerta**>> indica e designa l'offerta formulata dal Venditore e trasmessa all'Acquirente, secondo lo *specimen* qui allegato, successivamente alla Richiesta ricevuta da quest'ultimo.

<<**Opera**>> indica e designa l'opera edile in costruzione nella quale saranno incorporati i Prodotti.

<<**Ordine**>> indica e designa l'Offerta debitamente sottoscritta ed accettata dall'Acquirente e trasmessa da quest'ultimo al Venditore ai fini del perfezionamento del Contratto ai sensi dell'articolo 2 delle presenti Condizioni Generali.

<<**Parti**>> indica e designa, congiuntamente, il Venditore e l'Acquirente (singolarmente denominati anche <<**Parte**>>).

<<**Prezzo**>> indica e designa il prezzo (IVA esclusa) concordato tra le Parti per la fornitura dei Prodotti e per gli eventuali servizi accessori indicato nell'Ordine ai sensi dell'articolo 2 delle presenti Condizioni Generali.

<<**Prodotti**>> indica e designa i prodotti prefabbricati per l'edilizia che il Venditore ha la capacità di realizzare o che ha già realizzato e che saranno indicati e descritti nell'Ordine costituendo l'oggetto della fornitura dedotta nel Contratto.

<<**Richiesta di Offerta**>> (o anche, semplicemente, <<**Richiesta**>>) indica e designa la richiesta di offerta redatta dall'Acquirente conformemente allo *specimen* qui allegato e trasmessa al Venditore ai fini della formulazione dell'Offerta, ai sensi dell'articolo 2 delle presenti Condizioni Generali.

<<**Sezione Solai e Doppia Lastra**>> indica e designa la sezione di Assobeton a cui appartiene il Venditore.

<<**Venditore**>> designa il soggetto, associato ad Assobeton, indicato in epigrafe.

1.2 Le presenti Condizioni Generali rappresentano e costituiscono il contratto quadro adottato dai membri della <<Sezione Solai e Doppia Lastra>> di Assobeton, su scala nazionale, al fine di regolare e disciplinare uniformemente tutti i rapporti contrattuali di fornitura (compravendita) intercorrenti tra ciascun Venditore ed i rispettivi Acquirenti.

1.3 Le Condizioni, ove specificamente approvate e sottoscritte da un legale rappresentante dell'Acquirente, verranno espressamente richiamate in ogni Offerta e si applicheranno integralmente ed automaticamente, in unione con le eventuali Condizioni Speciali di volta in volta pattuite tra le Parti, a tutti i rapporti contrattuali intercorrenti tra le medesime, senza che sia necessaria alcuna ulteriore accettazione.

ARTICOLO 2.

Formazione e conclusione del Contratto: Richiesta di Offerta, osservazioni preliminari, Offerta, accettazione, conferma e sottoscrizione; decadenza; tutela dell'affidamento

2.1 Il Contratto si forma e si perfeziona attraverso i seguenti stadi progressivi:

2.1.1 Richiesta di Offerta

- (a) L'Acquirente, una volta esaminate le Informazioni sui Prodotti, trasmette al Venditore la Richiesta di Offerta redatta conformemente allo *specimen* qui allegato, insieme con la relativa, necessaria documentazione in essa descritta, avendo cura di indicare in modo chiaro, dettagliato e preciso i Dati tecnici dei Prodotti che il Venditore dovrebbe fornire e di specificare i tempi ed il luogo di consegna e fornendo altresì i Disegni Esecutivi, il Capitolato Speciale e qualsiasi altra informazione e/o richiesta che dovesse essere utile o necessaria ai fini del corretto ed integrale adempimento delle future obbligazioni a carico del Venditore (incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: prestazioni acustiche, di durata e resistenza al fuoco).
- (b) La Richiesta di Offerta, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Acquirente o da un procuratore da esso debitamente autorizzato, deve essere trasmessa al Venditore via telefax o via posta prioritaria utilizzando lo *specimen* allegato, che verrà, a tal fine, preventivamente fornito dal Venditore. Eventuali richieste redatte su moduli non conformi o, altrimenti, non complete o non accompagnate da adeguata documentazione di supporto (inclusi i Disegni Esecutivi), potranno essere discrezionalmente scartate dal Venditore o accantonate in attesa di maggiori informazioni, nel quale ultimo caso, il Venditore potrà – qualora intenda comunque formulare un'Offerta – richiedere per iscritto all'Acquirente le informazioni necessarie ai fini della sua formulazione.

2.1.2 Osservazioni preliminari del Venditore

- (a) Una volta ricevuta la Richiesta di Offerta da parte dell'Acquirente, il Venditore procederà al suo esame al fine di verificare i requisiti di realizzabilità e la conformità generale alle prescrizioni di legge dei Prodotti richiesti. Qualora il Venditore dovesse riscontrare difformità, mancanze, irregolarità, errori, imprecisioni e/o qualsiasi altro elemento che renda difficile, illegittimo, eccessivamente oneroso e/o impossibile l'adempimento delle proprie obbligazioni, provvederà, senza ritardo, ad informare per iscritto l'Acquirente tramite la Lettera di Segnalazione da inviare via telefax secondo il modulo qui allegato, ove darà piena contezza delle proprie determinazioni al riguardo, assegnando all'Acquirente un termine perentorio entro il quale riformulare e rinviare la propria Richiesta di Offerta debitamente rettificata e/o integrata.

2.1.3 Offerta ed accettazione (Ordine)

- (a) Qualora, invece, il Venditore dovesse ritenere la Richiesta di Offerta accettabile in quanto completa e non manifestamente viziata da errori e/o mancanze, provvederà a formulare un'Offerta secondo il modello qui allegato, indicando eventualmente, i parametri da modificare d'accordo con l'Acquirente, ai sensi della procedura indicata nell'articolo che segue ed allegando, ove necessario, nuovi Disegni Esecutivi. L'Offerta ed i relativi allegati, se esistenti, dovranno essere trasmessi dal Venditore via telefax e via posta prioritaria all'Acquirente entro e non oltre 15 (quindici) giorni dal ricevimento della Richiesta di Offerta (farà fede, al riguardo, la data del ricevimento del telefax o quella indicata sul timbro postale in caso di spedizione della Richiesta di Offerta via posta prioritaria). In caso contrario, la Richiesta dovrà ritenersi rifiutata. Il Prezzo della fornitura contemplato nell'Offerta ha carattere puramente indicativo e potrà, pertanto, subire variazioni in eccesso per effetto del comprovato aumento del costo delle materie prime impiegate dal Venditore per la fabbricazione dei Prodotti occorso successivamente alla conclusione del Contratto, oltre che a causa di avvenimenti straordinari ed imprevedibili secondo il disposto dell'articolo 1467 cod. civ. Ai fini della determinazione dell'aumento del costo delle materie prime conformemente a quanto precede, le Parti faranno riferimento ai listini dei prezzi pubblicati dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano, opportunamente aggiornati e consultabili anche attraverso il sito web: <http://www.mi.camcom.it> E' facoltà del Venditore richiedere all'Acquirente, al momento della accettazione dell'Offerta (Ordine), il versamento



di un Acconto sul Prezzo ai sensi dell'articolo 1385 cod. civ. L'Acconto non potrà, in nessun caso, essere superiore al 30% (trenta per cento) del Prezzo.

- (b) Ai fini del perfezionamento del Contratto, l'Acquirente dovrà espressamente sottoscrivere per accettazione l'Offerta insieme con tutti i relativi allegati (inclusi i nuovi, eventuali, Disegni Esecutivi), attraverso il proprio legale rappresentante o tramite un procuratore debitamente autorizzato e ritrasmettere via telefax e via posta prioritaria, entro e non oltre il termine perentorio di volta in volta lì indicato, l'Offerta (Ordine), così sottoscritta, al Venditore che, all'atto del ricevimento, potrà iniziare l'esecuzione del Contratto, previo il ricevimento dell'eventuale Acconto. Ai fini dell'accettazione ed approvazione dell'Offerta (e dei suoi allegati), sarà sufficiente il ricevimento del telefax da parte del Venditore (se anteriore alla spedizione con posta prioritaria). L'Offerta così integralmente sottoscritta, accettata e trasmessa al Venditore sarà irrevocabile, costituirà un Ordine e perfezionerà, dunque, il Contratto tra le Parti.
- (c) La trasmissione da parte dell'Acquirente dell'Offerta variata e/o modificata, anche in minima parte, rispetto alle Richiesta di Offerta originariamente inviata al Venditore equivale ad una nuova Richiesta di Offerta ai sensi dell'articolo 2.1.1 che precede e come tale verrà considerata dal Venditore. Al riguardo, l'Acquirente si impegna a comunicare espressamente al Venditore ed indicare nella propria Richiesta di Offerta, tutte le opportune informazioni ed a formulare tutte le relative richieste circa le prestazioni, le certificazioni, le qualità ed i requisiti che i Prodotti dovranno avere. Eventuali comunicazioni tardive o comunque successive alla conclusione del Contratto non potranno essere accettate, salva, comunque, l'insindacabile discrezionalità del Venditore, ove ancora possibile, di considerare ed eventualmente includere tali sopravvenute richieste nell'oggetto del Contratto ai termini ed alle condizioni che verranno comunicate all'Acquirente.
- (d) Ai fini del perfezionamento del Contratto, l'Acquirente dichiara e garantisce sin d'ora di esercitare ogni più ampio ed incisivo controllo sul proprio personale al fine di assicurare l'adeguata espressione della propria volontà negoziale. Al riguardo, l'Acquirente prende atto del fatto che il Contratto è fattispecie a formazione progressiva, redatto e concluso attraverso un articolato scambio di documentazione ed apposite dichiarazioni negoziali espressamente formulate tra le Parti, rinunciando, sin d'ora, ad opporre qualsiasi eccezione circa la conclusione del Contratto per carenza di legittimazione del soggetto sottoscrittore e perciò ratificando, ai sensi dell'articolo 1399 cod. civ. e così sanando, ora per allora, qualsiasi eventuale difetto di rappresentanza che dovesse insorgere nel corso dell'iter negoziale sopra descritto.

ARTICOLO 3.

Dati tecnici e Disegni Esecutivi

- 3.1 I Dati Tecnici e i Disegni Esecutivi (congiuntamente, per brevità, i "Dati") contengono, elencano, illustrano e descrivono tutti gli elementi e le informazioni necessarie per la realizzazione dei Prodotti da parte del Venditore, ivi comprese, a titolo esemplificativo, le informazioni circa la destinazione e l'utilizzo dei Prodotti, il loro luogo di impiego e le modalità di posa in opera: al riguardo, l'Acquirente garantisce sin d'ora la correttezza, l'esattezza, la congruenza e la veridicità dei Dati trasmessi, riconoscendo ed accettando che i Prodotti verranno realizzati sulla base dei Dati ed a tal fine sollevando il Venditore da qualsiasi responsabilità derivante, connessa o comunque riconducibile all'inesattezza, all'incompletezza ed/od erroneità dei Dati.
- 3.2 Qualora i Disegni Esecutivi inizialmente trasmessi al Venditore dall'Acquirente con la Richiesta di Offerta vengano da quest'ultimo successivamente rifatti ai fini di maggiore chiarezza, praticità e/o conseguenza e dunque inviati all'Acquirente insieme con l'Offerta di cui costituiscono essenziale allegato, i medesimi dovranno essere espressamente sottoscritti per approvazione e ritrasmessi al Venditore nei modi e nei termini di cui all'articolo 2.1.3.

ARTICOLO 4.**Oggetto e qualificazione del Contratto: posa e completamento in opera**

- 4.1 Il Contratto negoziato e concluso tra le Parti conformemente alla procedura delineata all'articolo 2 che precede, è - e dunque si qualifica come - un contratto di compravendita mobiliare <<su tipo di campione>> ai sensi dell'articolo 1522, Il comma, cod. civ. I Prodotti vengono forniti sulla base delle presenti Condizioni Generali, dell'Offerta e delle Condizioni Speciali, ove presenti e pattuite.
- 4.2 Qualora l'Acquirente richieda al Venditore caratteristiche, qualità o prestazioni speciali dei Prodotti (come, ad esempio, specifiche proprietà antisismiche, proprietà R/REI, particolari condizioni di impiego), servizi e/o prestazioni aggiuntive rispetto alla fornitura dei medesimi, quali, ad esempio, il completamento, l'installazione e/o la posa in opera, suddette richieste dovranno essere espressamente indicate e descritte dall'Acquirente, a pena di inaccettabilità, nella Richiesta. Tali richieste, ove non riferite direttamente alle caratteristiche dei Prodotti, saranno considerate accessorie, residuali e funzionali all'oggetto principale del Contratto che rimarrà, sempre e comunque, la compravendita dei Prodotti, secondo il criterio della prevalenza della materia sul lavoro. Al riguardo, le Parti, prendendo atto di quanto precede, rinunciano, sin d'ora, a qualsiasi interpretazione e/o qualificazione del Contratto diversa dalla fattispecie compravendita (inclusa quella di cui all'articolo 1655 e ss. cod. civ.).
- 4.3 Qualora l'Acquirente richieda al Venditore la prestazione c.d. REI (resistenza al fuoco), con tutte le conseguenti certificazioni e relazioni, il medesimo dovrà farne espressa menzione nella Richiesta, a pena di decadenza, avendo cura di indicare, ai sensi della norma UNI-EN 9502: (i) la classe di esposizione e resistenza richiesta; e (ii) il criterio di verifica prescelto per la misurazione della predetta prestazione REI (metodo tabellare o analitico). Indipendentemente dal metodo prescelto e indicato, l'Acquirente avrà comunque l'obbligo di attenersi alle eventuali, altre istruzioni fornite dal Venditore ai fini della predetta prestazione, incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle riguardanti l'effettuazione dei fori in opera.

ARTICOLO 5.**Natura e caratteristiche dei prodotti; clausola "non a vista"; tolleranze, standard e tipologia di finitura**

- 5.1 Salvo che sia espressamente e diversamente specificato nella Richiesta e confermato nell'Offerta, i Prodotti vengono progettati, realizzati e forniti all'Acquirente sulla base dei Dati forniti e con le tolleranze dimensionali di cui al D.M. 3 dicembre 1987 n. 348400 (con particolare ma non esclusivo riguardo all'articolo 2.10 del medesimo) che l'Acquirente dichiara di conoscere e accettare.
- 5.2 I Prodotti sono realizzati e rifiniti secondo la tecnica della c.d. finitura industriale. Di conseguenza, salvo che sia diversamente pattuito per iscritto tra le Parti, la fornitura dei Prodotti deve intendersi "non a vista" conformemente allo standard medio invalso nella produzione meccanizzata di questa tipologia di Prodotti. Alla luce di quanto precede, non potranno dunque essere considerati vizi, difformità e/o difetti dei Prodotti elementi, caratteristiche, qualità, prerogative e signature proprie della finitura industriale, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: diverse tonalità di colore o sfumature (ovunque presenti), abrasioni, sbrecciature, cavillature, porosità, bolle, impronte (incluse quelle dei giunti) ed ogni altra imperfezione che non comprometta la qualità e la funzionalità dei Prodotti.
- 5.3 Eventuali, specifiche richieste da parte dell'Acquirente relative alla diversa tipologia di finitura od a qualsiasi altra prerogativa dei Prodotti (come, ad esempio, tolleranze e prestazioni particolari, carichi, portanze, tenute, pressioni, vibrazioni, sollecitazioni di qualsiasi tipo, caratteristiche antisismiche, resistenza al fuoco, posa, installazione ed utilizzo in ambienti peculiari e/o in condizioni aggressive ecc.) dovranno essere comunicate al Venditore, a pena di decadenza, con la Richiesta e da quest'ultimo espressamente accettate nell'Offerta che terrà conto di tali particolari esigenze e richieste, indicando all'Acquirente, ove possibile, soluzioni e/o alternative.

Articolo 6.

Modalità e termini di consegna; consegne ripartite; trasporto e servizi accessori; forza maggiore

- 6.1 I termini e le modalità di consegna dei Prodotti saranno quelli concordati dalle Parti al momento della conclusione del Contratto conformemente all'articolo 2 che precede e indicati nell'Offerta e nell'Ordine. I termini inizieranno a decorrere dalla data di perfezionamento del Contratto determinata ai sensi dell'articolo 2.1.3 che precede. I termini così pattuiti dovranno tenere in considerazione tempi e le modalità di eventuali contestazioni ai sensi dell'articolo 7 che segue.
- 6.2 Il Contratto potrà prevedere un piano di consegne ripartite che dovrà essere preventivamente comunicato al Venditore, da quest'ultimo accettato ed allegato all'Offerta e all'Ordine. I termini indicati nel piano delle consegne suddetto hanno natura indicativa e non essenziale e potranno, pertanto, essere variati unilateralmente dal Venditore, per esigenze produttive, previa comunicazione scritta all'Acquirente, sino ad un massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi in eccesso o in difetto rispetto alla scadenza rispettivamente indicata nel piano.
- 6.3 Qualora l'Acquirente non possa comunicare al Venditore il piano delle consegne ripartite anteriormente o contestualmente all'Ordine, il medesimo si obbliga a comunicarlo al Venditore almeno con 10 (dieci) giorni di anticipo rispetto alla data prevista per la prima consegna ai fini della conferma e/o dell'eventuale variazione del piano proposto.
- 6.4 Il trasporto dei Prodotti, ove richiesto e salva pattuizione scritta e contraria, verrà organizzato, amministrato ed effettuato dal Venditore, a spese dell'Acquirente, che avrà cura di indicare nella Richiesta il luogo di consegna dei Prodotti, adoperandosi a porre in essere tutte le misure necessarie all'utile adempimento dell'obbligazione di consegna da parte del Venditore e dunque garantendo, tra l'altro, agevole, ordinato e sicuro accesso al punto di consegna stabilito. L'Acquirente garantisce altresì il pieno rispetto e la puntuale applicazione di tutte le Istruzioni fornite dal Venditore con i Prodotti, con particolare ma non esclusivo riguardo alle modalità di sollevamento, movimentazione, messa in opera, getto del calcestruzzo di completamento ed eventuale stoccaggio provvisorio dei Prodotti. Salvo che sia diversamente indicato nelle Condizioni Speciali, le consegne dei Prodotti avverranno, nei giorni lavorativi, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 17:00. Salva pattuizione scritta e contraria, la disciplina applicabile al servizio accessorio di trasporto sarà quella di cui agli articoli 1683 e ss. cod. civ.
- 6.5 Salvo che sia diversamente stabilito per iscritto tra le Parti, in caso di consegne ripartite, le operazioni di scarico relative a ciascuna consegna presso l'Acquirente saranno a carico del Venditore a condizione che non si protraggano per più di 2 (due) ore per ciascuna consegna (c.d. franchigia). Le operazioni di scarico, di volta in volta, eccedenti il limite di 2 (due) ore su indicato, saranno, invece, parzialmente a carico dell'Acquirente a cui verranno addebitate e fatturate, per la sola eccedenza, alla tariffa media di Euro 40,00 (quaranta) (IVA esclusa) per ogni ora o frazione successiva.
- 6.6 Qualora eventi straordinari, imprevisti e/o imprevedibili e/o comunque indipendenti dalla volontà delle Parti (c.d. forza maggiore) rendessero temporaneamente impossibile od eccessivamente oneroso adempiere alle obbligazioni dedotte nel Contratto, la Parte che invoca la causa di forza maggiore avrà cura di comunicarlo tempestivamente e per iscritto all'altra Parte al fine di concordare, in buona fede, tempi e modalità alternative di adempimento e riconsegna.

ARTICOLO 7.

Ispezione e accettazione dei Prodotti; scoperta e individuazione dei vizi; reclami: tempi e modalità

- 7.1 All'atto della consegna dei Prodotti, l'Acquirente dovrà procedere ad una prima ispezione volta a controllare la corrispondenza dei Prodotti all'Ordine, con particolare riguardo alla quantità ed alle dimensioni del materiale consegnato.
- 7.2 Ove tale prima ispezione abbia esito positivo, l'Acquirente, anche tramite persona preposta e/o incaricata, sottoscriverà per accettazione i Documenti di Accompagnamento relativi ai Prodotti,

riservandosi, ai sensi dell'articolo 7.3 che segue, di effettuare le opportune verifiche ed ispezioni sul materiale consegnato ai fini della rilevazione di eventuali vizi e/o difetti.

Ove, invece, la prima ispezione abbia riscontro negativo, l'Acquirente, sottoscriverà per accettazione i Documenti di Accompagnamento per la parte di fornitura conforme all'Ordine, accusandone così il ricevimento, e provvederà a comunicare, per iscritto, tempestivamente - e, in ogni caso, entro 3 (tre) giorni dal ricevimento dei Prodotti - al Venditore le discrepanze preliminarmente riscontrate rispetto all'Ordine, in modo da consentire al Venditore la loro rettifica e/o integrazione nei modi e nei tempi che verranno di volta in volta concordati, in buona fede e per iscritto, con l'Acquirente. Salvo espresso accordo scritto e contrario, i Prodotti consegnati non potranno essere restituiti al Venditore in seguito all'esito negativo della prima ispezione, senza cioè che sia stata accordata al Venditore la possibilità di rettificare e/o integrare i Prodotti preliminarmente contestati.

- 7.3 Una volta ricevuti i Prodotti (o di parte di essi, in caso di consegne ripartite), l'Acquirente procederà al loro esame accurato, avendo cura di annotare e dunque comunicare, elencare e descrivere al Venditore, entro e non oltre 10 (dieci) giorni dal loro ricevimento, anche con l'ausilio di mezzi informatici e/o digitali (quali, ad esempio, fotografie), i vizi e/o i difetti eventualmente riscontrati nei Prodotti. Trascorsi 10 (dieci) giorni dal ricevimento dei Prodotti senza che l'Acquirente abbia effettuato alcuna contestazione, questi ultimi dovranno ritenersi irrevocabilmente ed integralmente accettati.
- 7.4 Entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'Acquirente di cui all'articolo 7.3 che precede, le Parti procederanno ad una verifica in contraddittorio dei Prodotti presso il luogo di custodia al fine di accertare la presenza e la tipologia di tali supposti vizi e/o difetti. Della verifica sarà redatto per iscritto apposito verbale sottoscritto dai rappresentanti autorizzati delle Parti. Conformemente all'esito della verifica, laddove venga congiuntamente constatata l'effettiva presenza di vizi e/o difetti, le Parti si accorderanno, in buona fede e per iscritto, circa i tempi e le modalità della loro rettifica. Le spese e gli oneri relativi alla fase di rettifica, incluse quelle relative all'eventuale movimentazione e/o trasporto dei Prodotti saranno a carico del Venditore.
- 7.5 Fermi restando i termini previsti per la denuncia e la contestazione di cui agli articoli precedenti, l'Acquirente riconosce ed accetta che condizione essenziale, imprescindibile e dunque preclusiva all'esercizio di qualsiasi contestazione e/o denuncia, è che i Prodotti non vengano utilizzati né posati, né, altrimenti, messi in opera prima o durante la procedura di contestazione e rettifica sopra descritta. In ogni caso, l'utilizzo, la modificazione, l'alterazione e/o la messa in opera dei Prodotti, precludono irrevocabilmente all'Acquirente la possibilità di fare valere qualsiasi vizio e/o difetto dei Prodotti e ne comportano l'automatica, integrale ed irrevocabile accettazione con perdita di qualsiasi diritto di richiedere al Venditore il risarcimento dei danni eventualmente subiti.
- 7.6 Qualsiasi contestazione effettuata ai sensi del presente articolo 7 dovrà essere effettuata mediante apposito Modulo di Contestazione, il cui *specimen* viene qui allegato. Suddetto Modulo dovrà essere dall'Acquirente debitamente compilato in ogni sua parte.
- 7.7 Qualsiasi contestazione effettuata ai sensi del presente articolo 7 non autorizza mai l'Acquirente ad omettere, sospendere e/o ritardare il pagamento del Prezzo dei Prodotti e/o di attuare sul medesimo riduzioni o sconti, salvo espresso accordo scritto tra le Parti.

ARTICOLO 8.

Documenti tecnici, manuali, certificazioni, istruzioni d'uso e manutenzione, prescrizioni di sicurezza

- 8.1 I Prodotti, opportunamente e durevolmente contrassegnati, compatibilmente con le loro caratteristiche, verranno forniti e consegnati insieme con i relativi documenti tecnici ed i manuali contenenti le istruzioni d'uso, montaggio, movimentazione, stoccaggio, messa in opera e manutenzione.
- 8.2 La marcatura CE (ove e quando prescritta) e le rispettive menzioni di pertinenza verranno indicate sulle etichette affisse sui Prodotti e/o sui Documenti di Accompagnamento.



- 8.3 I Prodotti saranno inoltre accompagnati da tutte le necessarie prescrizioni di sicurezza ai sensi della normativa di volta in volta vigente ed applicabile avuto riguardo alla data dell'Ordine.
- 8.4 Entro e non oltre 7 (sette) giorni dall'avvenuto pagamento integrale del Prezzo (farà fede, al riguardo, la data della valuta di accredito accordata dall'Acquirente al Venditore), il Venditore consegnerà, inoltre, all'Acquirente: (i) la Dichiarazione del Produttore (ove richiesta e/o necessaria); (ii) le relazioni di calcolo previste dalla legge; (iii) il certificato di origine, coi relativi allegati, ai sensi dell'articolo 5.2.2.2 del D.M. 3 dicembre 1987, n. 348400; (iv) il fascicolo d'uso e manutenzione ai sensi dell'articolo 6 del D.M. 3 dicembre 1987, n. 348400; (v) copia dei risultati delle prove effettuate sui Prodotti; (vi) ogni altra certificazione aggiuntiva che dovesse essere necessaria secondo la legge o le circostanze, inclusa quella prevista dalla legge n. 1086 del 5 novembre 1971 e richiamata anche dal D.M. 9 gennaio 1996, n. 108500 (parte III), tutte debitamente firmate e timbrate.

ARTICOLO 9.

Imballo, confezioni ed accessori

- 9.1 I Prodotti verranno consegnati accompagnati dai necessari materiali di trasporto (quali, ad esempio, listelli e/o stocchetti di legno) e dai rispettivi, eventuali, accessori descritti nei Documenti di Accompagnamento.
- 9.2 Una volta che i Prodotti verranno disimballati, il materiale di imballaggio previamente indicato "a rendere", non potrà essere trattenuto dall'Acquirente e dovrà essere restituito al Venditore, pena la sua fatturazione, a corpo o a misura secondo quanto indicato nell'Ordine, in ragione di quanto trattenuto.
- 9.3 Ove parte del materiale di imballaggio non possa essere riutilizzato, e non debba quindi essere restituito al Venditore, l'Acquirente provvederà al suo smaltimento e/o riciclo secondo la normativa di volta in volta applicabile alla tipologia di rifiuti.

ARTICOLO 10.

Modalità, termini, garanzie di pagamento e interessi di mora

- 10.1 Entro la fine del mese nel quale viene effettuata la consegna dei Prodotti ai sensi dell'articolo 6 che precede, il Venditore emetterà e trasmetterà all'Acquirente, via posta prioritaria, anticipata via telefax e/o via e-mail con conferma di avvenuta ricezione, la propria Fattura con la descrizione dei Prodotti forniti e dei servizi resi. In caso di consegne ripartite, il Venditore avrà la facoltà di emettere tante Fatture quante sono le rispettive consegne effettuate conformemente al piano concordato con l'Acquirente o, altrimenti, di fatturare l'Acquirente ad intervalli diversi, cumulando due o più consegne, oppure, ancora, in un'unica soluzione.
- 10.2 L'Acquirente dovrà provvedere al pagamento della/e Fattura/e, nelle modalità concordate, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal suo/loro ricevimento ai sensi dell'articolo 4, comma II, del D. Lgs. n. 231 del 9 ottobre 2002. Al riguardo faranno fede l'avviso di ricevimento o le conferme dell'avvenuta ricezione del telefax e/o dell'e-mail. Eventuali diversi termini di pagamento dovranno essere espressamente pattuiti, di volta in volta, tra le Parti e chiaramente indicati nelle Condizioni Speciali, a pena di nullità.
- 10.3 Il Venditore potrà, discrezionalmente subordinare la formulazione dell'Offerta al rilascio, da parte dell'Acquirente, di idonee garanzie di pagamento, incluse, a titolo meramente esemplificativo, fidejussioni bancarie a prima richiesta.
- 10.4 Decorso inutilmente il termine previsto per il pagamento di cui all'articolo 10.2 che precede, il Prezzo verrà automaticamente maggiorato degli interessi moratori ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 del D. Lgs. n. 231 del 9 ottobre 2002, salvo, comunque, il risarcimento dei costi di recupero sostenuti dal Venditore e dei danni da quest'ultimo sofferti in conseguenza del ritardo ai sensi dell'articolo 6 del summenzionato decreto.

ARTICOLO 11.**Proprietà della merce e passaggio dei rischi**

- 11.1 La proprietà dei Prodotti non ancora esistenti, e conseguentemente, tutti i rischi connessi al loro perimento o deterioramento, si trasferiscono dal Venditore in capo all'Acquirente, successivamente al perfezionamento del Contratto ai sensi dell'articolo 2 che precede, non appena i Prodotti vengono ad esistenza conformemente al disposto dell'articolo 1472 cod. civ. e, ove necessario, sono individuati unilateralmente dal Venditore ai sensi degli articoli che seguono.
- 11.2 Qualora, successivamente al perfezionamento del Contratto i Prodotti siano già esistenti e disponibili presso il Venditore (c.d. vendita allo scoperto), la loro proprietà e, conseguentemente, tutti i rischi connessi al loro deperimento o deterioramento, si trasferiscono con l'individuazione dei Prodotti effettuata unilateralmente dal Venditore ai sensi degli articoli 11.3 ed 11.4 che seguono.
- 11.3 Se, al momento del perfezionamento del Contratto, i Prodotti siano già esistenti e disponibili presso il Venditore e siano richiesti dall'Acquirente il trasporto e la consegna dei medesimi presso il luogo da quest'ultimo indicato ai sensi dell'articolo 6 che precede, l'individuazione dei Prodotti avverrà con la loro consegna da parte del Venditore al vettore od allo spedizioniere.
- 11.4 Qualora, invece, non ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 11.3 che precede, l'individuazione avverrà mediante separazione ed accantonamento presso la sede del Venditore dei Prodotti indicati nell'Ordine in attesa che gli stessi vengano ritirati dall'Acquirente entro il termine concordato tra le Parti. Al riguardo, subito dopo l'individuazione dei Prodotti, il Venditore comunicherà per iscritto all'Acquirente che gli stessi sono disponibili e pronti al ritiro, assegnando a quest'ultimo un termine perentorio per procedere al loro prelevamento.

ARTICOLO 12.**Giacenze, costi e penali**

- 12.1 Nell'ipotesi in cui, ai sensi dei precedenti articoli 11.3 ed 11.4 i Prodotti, una volta individuati, rimangano giacenti presso la sede del Venditore, o perché l'Acquirente non rende possibile effettuare la consegna dei medesimi, o perché lo stesso Acquirente ritarda o altrimenti omette di ritirarli entro il termine perentorio di cui sopra, il Venditore provvederà a stoccare e custodire i Prodotti presso la propria sede ai termini ed alle condizioni sotto elencate, ferma restando, comunque, la proprietà e dunque, la piena responsabilità dell'Acquirente circa il perimento od il deterioramento dei Prodotti.
- 12.2 In ogni caso, il periodo di giacenza presso il Venditore non potrà essere superiore a 30 (trenta) giorni, anche non consecutivi. Qualora l'Acquirente non provveda a ritirare o altrimenti si rifiuti di ricevere i Prodotti con più di 30 (trenta) giorni di ritardo rispetto al/ai termine/i concordato/i, quest'ultimo corrisponderà al Venditore, oltre al Prezzo, anche il costo giornaliero della giacenza dei Prodotti protrattasi oltre il termine di 30 (trenta) giorni su indicato. Tale costo viene, sin d'ora, quantificato in Euro 2,00 (due)/mq. al giorno, IVA esclusa, già comprensivo di penale per il ritardo, in ragione della superficie occupata dai Prodotti. L'Acquirente si accollerà altresì tutti gli oneri derivanti dalla protratta giacenza, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i costi di deterioramento dei Prodotti e gli eventuali costi di smaltimento degli stessi.
- 12.3 Decorsi inutilmente ulteriori 30 (trenta) giorni dall'inizio dell'applicazione del costo della giacenza e della penale di cui all'articolo 12.2 che precede, il Contratto si risolverà automaticamente ai sensi dell'articolo 15 che segue, con tutti gli effetti di legge, salvo, comunque, il diritto del Venditore al risarcimento del danno oltre che al ristoro di tutti gli oneri menzionati all'articolo 12.2 che precede con particolare ma non esclusivo riguardo ai costi di smaltimento dei Prodotti.
- 12.4 L'eventuale giacenza dei Prodotti presso il Venditore ai sensi delle disposizioni che precedono, non vale, in nessun caso a dilazionare, sospendere, interrompere o, comunque, ritardare i termini di pagamento di cui all'articolo 10 su indicato o i diversi termini di volta in volta pattuiti tra le Parti.

ARTICOLO 13.**Dichiarazioni e responsabilità dell'Acquirente**

- 13.1 L'Acquirente dichiara e garantisce di possedere le conoscenze tecniche e le competenze operative idonee a controllare, ispezionare, verificare, movimentare, completare e mettere in opera i Prodotti ed eventualmente intervenire sugli stessi al fine della loro adattabilità all'Opera o, altrimenti, ai fini dell'ottenimento di determinate, ulteriori prestazioni.
- 13.2 L'Acquirente dichiara e garantisce di possedere tutte le opportune necessarie autorizzazioni, licenze, concessioni e permessi al fine di esercitare legittimamente la propria attività di impresa. Tutta la predetta documentazione dovrà essere consegnata al Venditore, su sua semplice richiesta scritta, prima dell'accettazione dell'Offerta.
- 13.3 L'Acquirente è responsabile:
- (a) della completezza, correttezza ed affidabilità dei Dati ai sensi dell'articolo 3 che precede;
 - (b) della puntuale verifica ed ispezione dei Prodotti prima della messa in opera;
 - (c) dell'organica ed accurata installazione, messa in opera e completamento dei Prodotti;
 - (d) della corretta comunicazione dei Dati e della loro indicazione nella Richiesta e nell'Ordine;
 - (e) della verifica della corrispondenza dei Prodotti ai Dati e della conformità e compatibilità dei Prodotti alle caratteristiche e prescrizioni tecnico-strutturali dell'Opera nella quale i medesimi verranno incorporati;
 - (f) dei danni arrecati ai Prodotti durante le operazioni di scarico, movimentazione e montaggio effettuate presso la propria sede;
 - (g) dei danni derivanti dal trasporto dei Prodotti quando lo stesso non sia eseguito o comunque organizzato dal Venditore ai sensi degli articoli 1737 ss. cod. civ.;

e, pertanto, alla luce di quanto precede, l'Acquirente si obbliga a manlevare e indennizzare il Venditore da qualsiasi danno possa ad esso derivare, anche in seguito a pretese di eventuali terzi, conseguentemente alla violazione delle obbligazioni e degli adempimenti sopra descritti.

ARTICOLO 14.**Dichiarazioni del Venditore; limitazione di responsabilità; garanzie**

- 14.1 Il Venditore dichiara e garantisce che:
- (a) i Prodotti forniti saranno conformi e corrispondenti ai Dati forniti dall'Acquirente e indicati nell'Ordine;
 - (b) che i Prodotti saranno realizzati secondo gli standard tecnici, qualitativi e di sicurezza previsti dalla normativa di riferimento di volta in volta applicabile.
- 14.2 Il Venditore è responsabile della riparazione, o in subordine, delle sostituzioni, a propria cura e spese, dei Prodotti non conformi ai Dati, la cui difformità sia stata accertata in contraddittorio ai sensi dell'articolo 7 che precede e nell'ambito delle preclusioni ivi specificate (articolo 7.5). La riparazione e/o sostituzione verranno effettuate entro 15 (quindici) giorni dalla data di accertamento in contraddittorio della difformità.
- 14.3 In ogni caso, e salvi i casi previsti dall'articolo 1229 cod. civ., la responsabilità del Venditore per danni non potrà mai eccedere il valore dell'Ordine. E' esclusa espressamente la risarcibilità del danno ulteriore.
- 14.4 Le garanzie dovute dal Venditore saranno quelle previste e contemplate dall'art. 1495 cod. civ. e dal D.P.R. n. 224 del 14 maggio 1988.

ARTICOLO 15.**Risoluzione del contratto; clausola risolutiva espressa**

- 15.1 Ferma restando la facoltà di ciascuna Parte di risolvere il Contratto a fronte dell'inadempimento dell'altra ai sensi degli articoli 1453 e ss. cod. civ., il Contratto si risolverà automaticamente ai sensi dell'articolo 1456 cod. civ. nei seguenti casi:
- (a) illegittima e prolungata giacenza dei Prodotti ai sensi dell'articolo 12.3 che precede;
 - (b) qualora una delle Parti venga a trovarsi in stato di insolvenza, o sia sottoposta a procedure concorsuali (fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo);
 - (c) qualora, in caso di unico pagamento, l'Acquirente ometta di corrispondere al venditore il Prezzo, in tutto o in parte, entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento della Fattura determinata ai sensi dell'articolo 10 che precede, o, in caso di pluralità di pagamenti, l'Acquirente ometta di saldare puntualmente, in tutto o in parte, almeno 2 (due) Fatture, anche non consecutive, entro 60 (sessanta) giorni dalla loro rispettiva scadenza, salva, in entrambi i casi, la maturazione degli interessi di mora ai sensi dell'articolo 10.4 che precede;
 - (d) qualora il Venditore, per causa a lui imputabile, e fermi restando i margini di tolleranza di cui all'articolo 6.2 che precede, ritardi la consegna dei Prodotti all'Acquirente di oltre 30 (trenta) giorni dalla data pattuita. In caso di consegne ripartite, il suddetto ritardo dovrà riguardare almeno 2 (due) consegne, anche non consecutive.
- 15.2 Qualora la risoluzione intervenga per inadempimento del Venditore e lo stesso abbia percepito un Acconto, lo stesso dovrà essere restituito maggiorato degli interessi di mora calcolati ai sensi dell'articolo 10.4 che precede a titolo di penale per l'inadempimento ai sensi dell'articolo 1382 cod. civ. E' esclusa espressamente la risarcibilità del danno ulteriore.

ARTICOLO 16.**Comunicazioni**

- 16.1 Entro e non oltre 10 (dieci) giorni dal perfezionamento del Contratto ai sensi dell'articolo 2 che precede, le Parti, si comunicheranno reciprocamente per iscritto le seguenti informazioni:
- (a) indirizzo postale presso cui effettuare le comunicazioni che riguardano il Contratto;
 - (b) nominativo di almeno 2 (due) persone responsabili per la gestione e l'esecuzione del Contratto con i rispettivi recapiti telefonici (incluso telefono cellulare) e telematici (incluso indirizzo e-mail).
- 16.2 Qualora anche solo una delle Parti ometta di effettuare la comunicazione di cui al punto 16.1 che precede, l'altra Parte assumerà come validi i recapiti ed il nominativo del legale rappresentante indicato nell'Ordine.
- 16.3 Le informazioni di cui al punto 16.1 che precede potranno essere variate da ciascuna Parte in qualsiasi momento mediante semplice comunicazione scritta all'altra Parte.
- 16.4 Ove non espressamente e diversamente specificato, le comunicazioni inerenti al Contratto dovranno essere effettuate via posta raccomandata a.r., anticipata via telefax e/o via e-mail con conferma di avvenuta ricezione.

ARTICOLO 17.**Trattamento dei dati**

- 17.1 Le Parti si autorizzano ed acconsentono reciprocamente al trattamento dei dati personali necessari ai fini dell'adempimento e dell'esecuzione del Contratto dandosi atto sin da ora, di essersi scambiate l'apposita nota informativa di cui all'articolo 13 del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.

ARTICOLO 18.**Modifiche; Condizioni Speciali; criterio della prevalenza**

- 18.1 Qualsiasi modifica e/o deroga alle presenti Condizioni Generali dovrà essere concordata per iscritto, anche mediante le Condizioni Speciali che, ove esistenti, dovranno essere lette in uno con le prime.
- 18.2 In caso di discrepanza tra le presenti Condizioni Generali e le Condizioni Speciali, prevarranno sempre queste ultime per la/e parte/i di pertinenza.
- 18.3 In caso di eventuale discrepanza tra l'Ordine e gli altri Documenti Contrattuali, prevarrà sempre l'Ordine.

ARTICOLO 19.**Divieto di cessione del Contratto**

- 19.1 L'Acquirente non potrà cedere il Contratto senza preventivo ed espresso assenso scritto del Venditore.

ARTICOLO 20.**Legge applicabile, conciliazione e foro competente esclusivo**

- 20.1 Le presenti Condizioni Generali, le Condizioni Speciali e/o, in generale, i Documenti Contrattuali sono redatti e devono essere letti ed interpretati conformemente alla legge italiana.
- 20.2 Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti con riguardo all'interpretazione e/o all'esecuzione e/o risoluzione delle presenti Condizioni Generali, delle Condizioni Speciali e/o, in generale, dei Documenti Contrattuali, sarà oggetto di un tentativo preliminare di composizione, in buona fede, tra le Parti, anche per mezzo dei propri consulenti. La durata di questo primo tentativo negoziale sarà di 30 (trenta) giorni a partire dalla data di ricevimento della contestazione scritta inviata da una Parte all'altra.
- 20.3 Qualora il tentativo preliminare di cui all'articolo 20.2 dovesse fallire, le Parti ricorreranno, per il medesimo incumbente, al Servizio di Conciliazione previsto dalla Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano ("Servizio") su richiesta della Parte più diligente che l'altra Parte, ove non si tratti di richiesta congiunta, avrà l'obbligo di accettare.
- 20.4 In seguito all'iniziativa di una delle Parti, la medesima controversia verrà trattata, e possibilmente risolta, conformemente al Regolamento del Servizio (che le Parti dichiarano sin d'ora di conoscere ed accettare) e secondo la tempistica e la procedura da esso previste. I costi e le spese del Servizio saranno equamente divisi tra le Parti, secondo la tariffa di volta in volta applicabile.
- 20.5 In caso di mancato raggiungimento di un accordo attraverso il Servizio, le Parti saranno libere di adire l'Autorità Giudiziaria Ordinaria. In tale ultimo caso, le Parti identificano ed eleggono come foro competente, in via esclusiva, quello di Milano.
- 20.6 Le Parti si obbligano espressamente a seguire ed attenersi alle fasi negoziali sopra delineate, rispettandone la relativa tempistica e adoperandosi, in buona fede, al raggiungimento di una soluzione stragiudiziale della vertenza insorta.

ARTICOLO 21.**Allegati**

- 21.1 Gli allegati formano, limitatamente al loro valore indicativo, parte essenziale ed integrante delle presenti Condizioni Generali e devono, pertanto, essere sottoscritti con le medesime.



21.2 Gli allegati sono i seguenti:

- (a) *specimen* di Richiesta di Offerta
- (b) *specimen* di Offerta
- (c) *specimen* di Modulo di Contestazione
- (d) *specimen* di Lettera di Segnalazione

* * * * *

Nota: Gli *specimen* richiamati nel testo, non sono compresi nel presente documento.